3.1.1.

Regolamento della Commissione dell'accordo intercantonale sulle università (CAIU)

del 14 dicembre 2000

La Commissione dell'Accordo intercantonale sulle università (CAIU),
in virtù dell'articolo 16 dell'Accordo intercantonale sulle università (AIU) del 20 febbraio 1997,

emana il seguente regolamento:

Art. 1 Compiti

La CAIU

a. prende le decisioni correnti necessarie per l'esecuzione dell'Accordo intercantonale sulle università, in special modo quelle concernenti:
   - la determinazione delle modalità di pagamento dei contributi, e in particolare delle scadenze di versamento e di accredito,
   - la determinazione degli interessi moratori per i pagamenti tardivi,
   - la determinazione della soglia massima concernente la riduzione per tasse d'iscrizione elevate, e
   - l'adeguamento dei contributi in funzione dell'evoluzione dei costi della formazione,
b. controlla l'esecuzione del pagamento e dell'accredito dei contributi,
c. ha la competenza d'accettare il budget del segretariato dell'AIU[1],

[1] Modifica del 4 dicembre 2003, entrata in vigore il 1°gennaio 2004

d. ha la competenza d'approvare i conti annuali del segretariato AIU compilati dal segretariato generale della CDPE[2],
e. sorveglia l'attività del segretariato dell'Accordo,
f. nomina l'istanza d'arbitrato che statuisce definitivamente sui litigi, e
g. sottopone le proposte di soluzione su questioni importanti ai governi dei cantoni contraenti dopo aver di regola sentito i comitati della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDF).

Art. 2 Composizione

[1]La CAIU è nominata in modo paritetico dalla CDPE e dalla CDF; si compone di quattro rappresentanti di governo di cantoni universitari e di quattro rappresentanti di governo di cantoni non universitari.

[2]Una rappresentante o un rappresentante della Confederazione e una rappresentante o un rappresentante dell'Ufficio federale di statistica partecipano alle riunioni con voto consultivo.

[3]I segretari generali della CDPE e della Conferenza universitaria svizzera (CUS) nonché una rappresentante o un rappresentante del governo del Principato del Liechtenstein sono invitati permanenti della CAIU.

Art. 3 Decisioni

La CAIU delibera alla presenza di almeno cinque membri con diritto di voto.

Art. 4 Presidenza

[1]La CAIU si autocostituisce.

[2]La presidente o il presidente nonché la vicepresidente o il vicepresidente sono designati tra i membri della commissione aven-

[2] Modifica del 4 dicembre 2003, entrata in vigore il 1°gennaio 2004

ti diritto di voto; una delle due cariche è occupata da una rappresentante o un rappresentante di un cantone universitario, l'altra da una rappresentante o un rappresentante di un cantone non universitario.

Art. 5 Segretariato

Il segretariato dell'accordo è assunto dal segretariato della CDPE. Esso tratta gli affari correnti dell'Accordo.

Art. 6 Finanziamento

[1]I costi d'esecuzione dell'Accordo intercantonale sulle università sono finanziati con il ricavo derivante dagli interessi sui contributi versati.

[2]La CAIU decide in merito all'utilizzo d'eventuali eccedenze.

[3]L'indennizzo dei membri della commissione (spese, indennità di presenza) sono a carico dei cantoni che li designano.

Art. 7 Organo di revisione e di controllo

Il Controllo delle finanze è svolto dall'organo competente per la revisione dei conti della CDPE[3].

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2001.

[3] Modifica del 4 dicembre 2003, entrata in vigore il 1°gennaio 2004

Berna, 14 dicembre 2000

In nome della Commissione dell'Accordo intercantonale sulle università

Il presidente:
Hans Ulrich Stöckling

Il segretario:
Fritz Wüthrich